CITTA' di CAVE
(Prov. di Roma)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO**

| | |
|---|---|
| N. 88<br>Del 22/04/2013 | **OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE PINETINA COMUNALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.** |

## IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

- Visto il Decreto Legislativo in data 18.8.2000, n. 267 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visti , in particolare, gli artt. nn. 107, comma 3 lett. D), 110, 151, comma 4 e 183, commi 1 e 9;
- Visto l'art. 66 dello Statuto del Comune di Cave approvato con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 27.3.01, il quale prevede l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna da parte dei responsabili di settore;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 116 dell'8/6/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto del Sindaco n. 11 del 31/12/2008 di nomina del responsabile dirigente del II Dipartimento;
- Visto l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 in relazione al quale la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente;
- Premesso che con deliberazione del C.C. n. 35 del 25/06/2012 è stato approvato il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014;
- Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'8 gennaio 2013 sono stati attribuiti in via provvisoria i budget per l'anno 2013;
- Premesso che con deliberazione di Giunta n. 138 del 25/06/2013 dichiarata immediatamente eseguibile la Giunta comunale ha espresso direttiva di procedere all'affidamento diretto a trattativa privata della gestione della pinetina comunale,
- Considerato che l'affidamento diretto di cui sopra consegue dall'espletamento di una procedura di gara di cui alla deliberazione di giunta n. 40/2013, andata deserta per la mancata presentazione di offerte nei termini previsti;
- Considerato inoltre che l'affidamento diretto avviene nel rispetto del bando di gara e tenuto conto delle direttive dell'Amministrazione;

- Constatato che nella deliberazione di Giunta n. 138 del 25/06/2013 è stata indicata la denominazione anziché la persona fisica che ha presentato la proposta di affidamento della pinetina comunale Sancamillo Marco nato a Roma il 11/02/1967 e titolare della omonima ditta individuale con sede in San Marciano snc 03039 Sora (FR), nei confronti del quale verrà instaurato il rapporto di concessione;;
- Ritenuto in relazione a quanto sopra approvare l'allegato schema di convenzione per l'affidamento diretto della pinetina comunale avente per oggetto l'affidamento in concessione della gestione della pinetina comunale;

## Determina

Per i motivi suesposti e qui integralmente trascritti ed approvati:

1. Di affidare a Sancamillo Marco nato a Roma il 11/02/1967 titolare della omonima Ditta individuale Sancamillo Marco con sede in via San Marciano snc Sora (FR) P.I. 02498530605 in concessione la gestione della pinetina comunale sita in via Gregorio Pasquazi snc;
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Di stabilire che la presente determinazione non comporta impegno di spesa
4. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Galizia;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
DOTT.SSA ALESSANDRA GALIZIA

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PINETINA COMUNALE.

Con la presente convenzione

TRA

- La Dott.ssa Alessandra Galizia nata a Palestrina il 2/10/1970, Responsabile del II Dipartimento del Comune di Cave , che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi e per gli effetti degli artt.107 e 109 del D.Lgs 267/2000, CF 02078610587, di seguito denominato "concedente";

E

- Il Sig. nato a il , C.F. il quale interviene nel presente atto nella qualità di titolare della Ditta individuale con sede in via snc ( ) P.I. , di seguito denominato "concessionario".

Premesso

- che con deliberazione di Giunta comunale N. 138 del 25/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata data direttiva di procedere all'affidamento diretto, a trattativa privata, per la concessione della gestione della pinetina comunale alle condizioni del bando di gara, approvato con determinazione del II Dipartimento n. 20/2013, rispetto alla quale non risulta essere stata presentata alcuna offerta nei termini prescritti nel bando di cui sopra;
-che con Determina del Responsabile del II Dipartimento n.. . dell' .è stato approvato lo schema della presente convenzione sulla base della direttiva dell'Amministrazione comunale;
Tutto ciò premesso e confermato,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento in concessione della gestione della pinetina comunale, ubicata in via Gregorio Pasquazi snc alla Ditta Sancamillo Marco (concessionario). Dalla stipula della presente convenzione, il Concessionario dovrà adoperarsi per allestire ed attivare il punto di

ristoro nel quale l'attività di vendita e somministrazione deve essere esercitata nel pieno rispetto delle norme igienicosanitarie, acquisendo i nulla osta e le autorizzazioni necessarie. Nel caso di palese incapacità o inerzia e qualora dovessero essergli negati tali nulla osta od autorizzazioni, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa diffida scritta, di dichiarare decaduto l'affidamento in gestione.

Art. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è di anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabili per altri cinque anni, in sede di valutazione della proposta di manutenzione straordinaria.

Art. 3 STATO DELL'AREA

L'area sarà concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

Spetta al Concessionario effettuare a proprie spese, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione del Comune , tutti quegli interventi per rendere il punto ristoro perfettamente idoneo, compresi quelli che le competenti autorità amministrative e sanitarie dovessero prescrivere, anche per effetto di nuove normative che dovessero entrare in vigore nel corso della convenzione. Al momento della concessione dell'area, sarà svolto un sopralluogo con entrambi le parti e redatto un verbale sullo stato di fatto degli spazi concessi. Alla cessazione della convenzione od in caso di riconsegna anticipata sarà effettuato un nuovo sopralluogo e redatto un ulteriore verbale ed l'Amministrazione potrà richiedere la rimessa in pristino, secondo quanto risulta dal confronto tra la situazione all'inizio della concessione e quella finale, salvo quei lavori eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dal Comune , che le parti congiuntamente riterranno di miglioria. L'Amministrazione potrà ispezionare o far ispezionare in qualsiasi momento gli spazi oggetto della convenzione.

ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo per l'affidamento in gestione della struttura è di euro 6.048,00 (seimilaquarantotto), da corrispondere in rate trimestrali posticipate, con scadenza il 15 dell'inizio del trimestre successivo.

ART. 5 SERVIZI OBBLIGATORI PER ATTIVARE LA CONVENZIONE

Opere di manutenzione ordinaria e custodia dei locali

a) Apertura e chiusura degli spazi in rispetto degli orari concordati con l'amministrazione;

b) Pulizia, accurata e costante di tutti gli ambienti interni dell'immobile

c) Manutenzione ordinaria del posto di ristoro e dell'area di sosta esterna (verniciatura degli arredi, staccionate ), le manutenzioni straordinarie che si dovessero rendere necessarie verranno eseguite in accordo tra le parti;

d) falciatura dell'erba, taglio di arbusti, raccolta rifiuti, manutenzione e/o ripristino della recinzione; dell'area di sosta pertinente alla pinetina; custodia della pineta comunale, al fine di proteggere, conservare e difendere il patrimonio naturalistico , prevenendo, per quanto possibile, incendi, abbandono di rifiuti, taglio di alberi (nei limiti della manutenzione ordinaria), atti di vandalismo, etc. durante tutto l'anno;

e) pulitura del perimetro esterno della pinetina ;

f) vendita di bevande, alimenti e prodotti tipici locali, confezionati, con onere a carico del concessionario di richiedere ogni autorizzazione necessaria a tale attività e sotto l'osservanza di tutte le norme tecniche, amministrative e sanitaria di fonte legislativa e regolamentare via vigenti in materia, tenendo conto che le eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti saranno ad esclusivo carico del concessionario;

*SERVIZI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO.*

*1 Attività di animazione*

a) Interventi di animazione di tipo culturale.

*2 Impegni assunti inerenti la fase gestionale*

a) Miglioramento della fruizione e valorizzazione della pinetina;

Art. 6 SERVIZIO DI RISTORO

Nel punto di ristoro sarà svolta l'attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche di generi alimentari e bevande, nel pieno rispetto delle norme igienicosanitarie e quindi previo conseguimento dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie. Il servizio dovrà essere inappuntabile ed offrire generi di ottima qualità in modo da non sollevare obiezioni o reclami da parte dei consumatori. I prezzi dei generi venduti e/o somministrati non potranno essere superiori a quelli praticati in spazi similari del territorio comunale e dovranno essere esposti, in maniera chiara e ben visibile al pubblico. Dovranno essere avanzate anche proposte di arredo dello spazio esterno antistante il punto di ristoro, finalizzate ad offrire un più confortevole servizio ai consumatori, con attrezzature comunque "leggere" e consone all'immagine e decoro .

Art. 7 ORARI DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

L'orario di svolgimento della attività e dei servizi nel rispetto della normativa vigente dovrà essere concordato con l'Amministrazione.

Art. 8 MANUTENZIONE DEL PUNTO DI RISTORO E DELL'AREA CIRCOSTANTE

Sono a carico del Concessionario, nel corso della convenzione, tutti i lavori di ordinaria manutenzione e tutti quei lavori necessari in relazione all'uso specifico cui il punto di ristoro e l'area circostante oggetto della convenzione sono destinati, salvo quelli di straordinaria manutenzione che dovranno essere concordati tra le parti. L'esecuzione di tali lavori dovrà avvenire comunque sotto la sorveglianza del Comune. Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte.

Art. 9 SPESE PER CONSUMI

Le spese per i consumi di acqua potabile, di energia elettrica e in generale delle utenze, saranno a carico del Concessionario . I rifiuti dovranno essere raccolti dal Concessionario secondo le norme che regolano la raccolta differenziata.

Art. 10 LIMITI D'USO E DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

L'area concessa e la struttura non possono essere adibite ad usi diversi da quelli pattuiti, nè utilizzate per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nella presente convenzione. Sono vietate la cessione della convenzione ed il subaffidamento in gestione sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma, fermo restando il diritto di procedere alla risoluzione del rapporto.

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 (codice sulla privacy) si informa che i dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara.

Art. 12 RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dall'esecuzione di lavori su detta area, da guasti, furti, e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi. L'Amministrazione resta altresì esonerata nella forma più ampia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione del punto di ristoro e dallo svolgimento di attività e servizi connessi, sia nei confronti del personale addetto che di terzi verso i quali unico responsabile è il Concessionario, il quale dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente tutte le disposizioni riguardanti tali tipologie di attività e servizi. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità in ordine a mancati pagamenti del Concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.

Art. 13 INADEMPIENZE: PENALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione comunale potrà revocare, in qualsiasi momento, la convenzione e rientrare in possesso dell'area concessa, per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa richiedere o vantare alcuna indennità. Ugualmente nessun indennizzo potrà essere preteso dal Concessionario qualora l'area o il parco circostante dovessero rimanere chiusi per cause di forza maggiore, formalizzate a mezzo lettera raccomandata. Il Concessionario potrà recedere dalla convenzione dandone preavviso con lettera raccomandata a.r. da inviarsi almeno sei mesi prima della data di cessazione. Nulla potrà pretendere il Concessionario per la sospensione o cessazione delle attività per cause a lui direttamente imputabili. Qualora si verifichi l'improvvisa e immotivata sospensione o cessazione dell'attività, anche prima della scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà restituire immediatamente al Comune l'area e la struttura concesse. Qualora siano accertate inadempienze (quale, ad esempio, l'omesso o inadeguato svolgimento di un qualsiasi servizio pattuito), ciò sarà oggetto di contestazione scritta da parte del Comune che, valutate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni da inviarsi per scritto entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione, potrà applicare nei confronti del Concessionario una penale di entità variabile fra i 100,00 ed i 200,00 Euro per ogni inadempienza. Il ripetersi delle suddette inadempienze, così come l'accertamento di altre più gravi irregolarità, potranno essere causa di risoluzione della convenzione, previa contestazione e diffida scritta. Al verificarsi dei casi previsti dal presente articolo l'Amministrazione Comunale potrà procedere all' affidamento in gestione dell'area ad altro soggetto. Si procederà in tal senso anche in caso di mancata stipula della convenzione o della polizza assicurativa. Si procederà alla risoluzione della convenzione nel caso in cui il Concessionario venga a trovarsi in stato di fallimento o concordato fallimentare o quando perda i requisiti morali e professionali per l'esercizio delle attività e per contrarre con l'Amministrazione o quando siano in corso procedimenti penali a suo carico o nei casi di pubblico interesse.

Art. 14 PUBBLICITÀ

E' vietata ogni forma di pubblicità, anche per conto terzi, fatta eccezione per la ditta Concessionaria , per le indicazioni dei fornitori dei prodotti di vendita sulle liste dei cibi, degli involucri che avvolgono e che preservano i generi di consumo e per gli eventi promossi e organizzati da Enti Pubblici.

Art. 15 ASSOGGETTAMENTI FISCALI

Le spese per la stipula della convenzione e tutte quelle consequenziali sono a carico del Concessionario.

Le spese del bollo, le imposte, le tasse, le copie di atti ed altro, ivi comprese le eventuali spese di registrazione, inerenti la presente convenzione e consequenziali sono a carico del Concessionario.

Per quanto non specificato nel capitolato o nel bando, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

In caso di controversie sarà competente a giudicare il foro di Tivoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Cave, _____

IL CONCEDENTE
(COMUNE DI CAVE)

_____

IL CONCESSIONARIO

_____

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, C.C. si approvano specificatamente le clausole 1,2,4,5,6,7,9,10,11,13,14.

IL CONCEDENTE
(COMUNE DI CAVE)

_____

IL CONCESSIONARIO

_____